

ASSOCIAZIONE MODELVELA ITALIA

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Scopi e fini istituzionali della MVI

1. In attuazione dello Statuto federale, con particolare riguardo all'art. 2, la MVI, attraverso la propria organizzazione persegue e realizza i fini istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in esso previsti.

Art. 2 – Organizzazione

1. La MVI si articola in organi centrali e altri organismi.

2 – Sono organi centrali:

- L'Assemblea Nazionale dei Membri associati
- il Presidente dell'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probi Viri

3 – Sono altri organismi:

- il Presidente Onorario
- il Comitato d'Onore
- il Comitato Tecnico
- i Segretari di Classe
- il Delegato di zona (se istituito)

Art. 3 – Soggetti della MVI

1 – I soggetti della MVI sono quelli elencati all'Art. 7 dello Statuto

Art. 4 – Affiliazioni – Tesseramento – Anno sportivo

1 – L'Associazione provvede annualmente all'affiliazione dei Membri Associati ed al tesseramento dei loro soci secondo le norme del presente Regolamento.

2 – Le richieste di affiliazione, tesseramento o di rinnovo devono essere presentate alla Presidenza MVI, tramite il Membro Associato di appartenenza nel rispetto delle normative previste, delle modalità e del presente Regolamento

3 – Per anno sportivo si intende l'anno solare di riferimento.

CAPO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Sez. I – AFFILIATI

Art. 5 – Affiliazione

1 – Possono associarsi alla MVI i Gruppi, le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite con l'osservanza delle norme statutarie, che perseguano scopi in armonia con quelli propri della MVI ai sensi degli artt. 1 e 2 del suo Statuto ed operino secondo i principi e lo spirito del vigente Statuto e dei Regolamenti della MVI. Inoltre possono associarsi i Gruppi o le Sezioni di Enti Nazionali, (come la Lega Navale Italiana o l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia) che, nell'ambito locale, svolgono anche attività nel campo della vela radiocomandata.

2 – Con l'affiliazione i Gruppi le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere le attività della MVI previste dallo Statuto e disciplinate dai Regolamenti e dalle Normative Nazionali.

Art. 6 – Requisiti

1 – Per ottenere l'affiliazione, i Gruppi, le Società e le Associazioni citate all'art. 5 comma 1), devono essere regolarmente costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto approvato dall'organo societario o associativo competente.

Art. 7 – Procedura per l'affiliazione dei membri associati

1 – Per ottenere l'affiliazione alla MVI, le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche, i gruppi e le sezioni di Enti Nazionali indicate all'art. 4 lettera A) e B) dovranno presentare idonea domanda al Consiglio Direttivo. Lo Statuto e la documentazione richiesta per testimoniare il possesso dei requisiti richiesti devono essere allegati alla domanda stessa.

Modelvela Italia – Regolamento allo Statuto

2 – Alla domanda dovranno essere allegati:

- quota di "buon ingresso" o una tantum, se fissata dal Consiglio Direttivo e restituibile in caso di non accoglimento della domanda;
- atto scritto di costituzione e copia dello Statuto e dei Regolamenti sociali
- Eventuale indicazione dettagliata dei possibili campi di regata a disposizione, l'esistenza di mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica, con particolare attenzione ai mezzi sia di assistenza e soccorso in acqua (gommoni, ecc.) che per l'addestramento, che per l'agonismo.
- elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri Organi statutari, corredato dei rispettivi indirizzi, di posta elettronica e numeri telefonici.
- stampa del logo sociale

Tutto rispettando i limiti delle disposizioni di legge relative alla privacy.

4 – La Società o Associazione sportiva deve indicare sempre l'indirizzo della propria sede sociale.

Art. 8 – Statuto

1 - Lo Statuto sociale, di cui al precedente art. 7, comma 2, redatto a norma delle vigenti disposizioni del Codice Civile e nel rispetto dei requisiti imposti dalla legislazione statale, deve perseguire i principi generali contenuti nello Statuto della Modelvela Italia, al quale devono conformarsi le normative sociali.

2 - Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede sociale.

Art. 9 – Sede sociale dei Membri Associati

1 - La Sede sociale risultante dalla documentazione di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della MVI per il recapito e la notifica degli atti ufficiali della MVI.

2 – Gli atti ufficiali della MVI, per i quali non siano previste particolarità di notifica, si intendono conosciuti dai Membri associati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale (**www.modelvela.it**). Gli atti che acquisiscono efficacia con la notifica devono essere notificati con mezzi che assicurino la ricezione degli stessi (Raccomandata, fax, email).

3 – La variazione di Sede sociale dovrà essere deliberata dall'assemblea del Membro Associato e dovrà essere comunicata alla Presidenza della MVI entro 15 giorni dalla stessa, allegando il relativo verbale.

4 - La Presidenza, constatata la ritualità della richiesta, provvederà alla variazione.

5 – La sede sociale può essere trasferita solo nell'ambito della stessa Zona.

Art. 10 – Localizzazione della Società o Associazione sportiva

1 - Ove la nuova Società o Associazione sportiva risieda in località priva di specchi d'acqua potrà indicare una base nautica ed attrezzature nautico – sportive localizzate in altra Zona FIV.

Art 11 – Scelta della denominazione

1 – Gli Associati possono liberamente scegliere la propria denominazione.

2 – A norma dell'art. 90 comma 17 della legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni occorre aggiungere alla propria denominazione l'indicazione della finalità sportiva e della ragione sociale dilettantistica.

3 – Non sono ammesse:

- denominazioni simili a quelle di altre Società o Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione
- denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico
- denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.

Art. 12 – Termini per le affiliazioni

1 – La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualunque momento di ogni anno sportivo e sarà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva.

2 – La prima affiliazione decorre dalla data di accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Termini per la riaffiliazione

1 - Ogni Membro Associato è tenuto a rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il 31 gennaio.

Per poter rinnovare l'affiliazione annuale, la Società dovrà:

- 1) compilare la Scheda Società per l'affiliazione annuale;
- 2) tesserare il Presidente

2 - Società Inadempienti:

Alle Società che non provvederanno a rinnovare la propria affiliazione annuale nei termini e nei modi previsti al punto precedente, la MVI invierà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formale richiamo con

un ulteriore termine di dieci giorni, dal ricevimento del formale richiamo, per provvedere al rinnovo. Se ciò non avverrà la Società cesserà di appartenere alla MVI prevista all'Art. 6 comma 1 dello Statuto. Decadendo in tal guisa il rapporto associativo alla MVI, ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex-novo delle relative procedure.

Art 14 – Rappresentanza sociale

1 – La rappresentanza sociale nei confronti della MVI spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto dalla statuto sociale, purché risultino regolarmente Tesserati alla MVI per l'anno in corso.

Art. 15 – Procedura per tesseramento-affiliazione dei soci

1 – Tutte le persone fisiche già iscritte ai gruppi, associazioni, società come indicate nei punti A) e B) dell'art. 4 comma 1, possono ottenere il tesseramento MVI solo facendo domanda tramite di essi .

2 – La domanda dovrà essere inoltrata a MVI dal presidente del Membro associato di riferimento, con allegato:

- quota di iscrizione ;
- Dati anagrafici e indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, se esistente e numeri telefonici.
- Nel caso di socio ancora in età minorile, la domanda sarà presentata come all'art. 4 comma 3 dello Statuto.

Tutto rispettando i limiti delle disposizioni di legge relative alla privacy.

Sez. II - ATTI MODIFICATIVI

Art . 16 – Cambio di denominazione del Membro Associato

1 – E' ammessa la modifica della propria denominazione sociale. In tal caso è necessario ufficializzare le modifiche con lettera raccomandata firmata dal Presidente.

2 – La modifica deve essere comunicata, anche via email, al responsabile del sito web.

3 – I soci dell'Associato resteranno Tesserati con la nuova denominazione.

Art. 17 - Fusione e incorporazione di Membri Associati

1 - Nel caso di fusione di più Associati, il nuovo Associato potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti Associati ovvero una nuova denominazione sociale. Il Membro Associato nato dalla fusione dovrà comunicare a MVI il proprio Statuto e i nuovi organi sociali.

2 – In caso di incorporazione, il Membro incorporante può mantenere lo statuto ed il consiglio direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell'Affiliato incorporato o una nuova denominazione.

3 – In caso di incorporazione il soggetto incorporante mantiene lo stato precedente.

4 – Non sono consentite fusioni o incorporazioni tra Associati che abbiano sede in Zone diverse.

5 – I Membri Associati che intendono procedere a fusioni od incorporazioni devono garantire informativa ai propri soci già tesserati di MVI.

Art. 18 – Tesseramento in caso di fusione o incorporazione

1 – I Tesserati dei Membri associati interessati a fusioni o incorporazioni saranno Tesserati:

- a) in caso di fusione, per il nuovo Associato
- b) in caso di incorporazione, per l'Associato incorporante

Art. 19 – Doveri e diritti dei Membri Associati

1 – I Membri Associati sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'Art. 2 del vigente Statuto MVI.

2 – Devono impegnarsi a comunicare alla MVI ogni eventuale modifica dei recapiti sociali e/o postali, della composizione degli organi dirigenti.

3 – Gli Affiliati hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle eventuali sanzioni disciplinari adottate dalla MVI e dalla FVI a carico dei propri Tesserati.

4 – I tesserati dei Membri Associati, iscrivendosi tramite di essi alla MVI, avranno diritto all'assegnazione del numero velico che potranno apporre sulle attrezzature veliche, come previsto nei regolamenti e normative di MVI.

Sez. III - ATTI ESTINTIVI

Art. 20 – Cessazione del rapporto associativo

1 – Il rapporto associativo dei Membri associati e dei soci con la MVI, cessa nei casi previsti dall'Art. 6 del vigente Statuto.

2 – La cessazione del rapporto associativo sarà comunicata dalla Presidenza di MVI al Membro Associato e/o al Socio.

3 – I Membri Associati che non rinnovano l'affiliazione entro i termini di cui al precedente Art. **13** recedono a tutti gli effetti.

4 – I Tesserati dei Membri associati, che non rinnovano la tessera MVI entro i termini di cui al precedente Art. 13, recedono a tutti gli effetti, perdendo ogni diritto anche sul numero velico che gli era stato assegnato..

Art. 21 – Effetti della cessazione

- 1 – La cessazione del rapporto di affiliazione comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della MVI.
- 2 – I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione dell' Associato, sono personalmente e solidalmente responsabili per le eventuali obbligazioni sociali verso la MVI e non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla MVI o in altri Membri Associati sino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte.

CAPO III – TESSERATI

Sez. I - DIRIGENTI

Art. 22 – Ordinamento dei dirigenti nazionali

- 1 – La qualifica di dirigente, elettiva o di nomina, è attribuita ai soggetti che compongono l'organizzazione di MVI, secondo le norme dello Statuto e del presente regolamento.
- 2 – I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire tali cariche, nonché le modalità per conseguirle, sono stabilite dallo Statuto.
- 3 – I dirigenti debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; sono inderogabilmente tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
- 4 – I dirigenti che violano le norme statutarie e/o regolamentari sono sanzionabili con provvedimento del Comitato direttivo.

Art. 23 – Durata delle cariche

- 1 – Le cariche elettive hanno la durata di un quadriennio olimpico.
- 2 – Gli incarichi interni a MVI, non elettivi, hanno la durata prevista dallo Statuto o dai Regolamenti che li disciplinano; in difetto di espressa previsione, gli stessi hanno la durata di un quadriennio olimpico.

Art. 24 – Revoca – Decadenza

- 1 – Tutte le cariche e gli incarichi non elettivi possono essere revocati prima della loro scadenza naturale con decisione motivata del Consiglio Direttivo.
- 2 – Tutte le cariche e gli incarichi non elettivi decadono alla loro prevista scadenza e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.
- 3 – I consiglieri eletti saranno considerati dimissionari se non daranno motivata giustificazione scritta dopo 2 assenze consecutive alle riunioni del comitato direttivo così come previsto all'art. 13 comma 7) dello Statuto.

Art. 25 – Dirigenti sociali

- 1 – Sono dirigenti sociali il Presidente ed i dirigenti eletti dei Membri Associati regolarmente tesserati.
- 2 – Il tesseramento del Presidente dei Membri associati avviene annualmente e contestualmente all'affiliazione o riaffiliazione, alla MVI tramite l'apposita procedura di tesseramento.
- 3 – Il Presidente ed i dirigenti degli Associati non debbono essere stati radiati dalla MVI, dalla FIV o da altra Federazione Sportiva Nazionale.
- 4 – Non possono essere dirigenti di un Membro Associato, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività organizzata dalla MVI coloro i quali:
 - siano componenti di un organo direttivo di un altro Membro Associato alla MVI;
 - siano stati componenti di un organo direttivo di un Membro Associato che risulti essere cessato dall'affiliazione e nel rispetto delle obbligazioni di cui all'Art. 21, comma 2 del presente Regolamento.
- 5 - Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera MVI.

Art. 26 – Membri della C.T.M.

- 1 – Sono qualificati membri della Commissione Tecnica i tesserati che vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed abilitati a svolgere tale attività.
- 2 – Le modalità del tesseramento dei membri della CTM sono identiche a quelle di tutti gli altri Tesserati. Comunque il tesseramento è obbligatorio per ricoprire tale incarico.
- 4 – Tutte le nomine degli Ufficiali di Regata Modelvela, a condurre regate decadono al termine di ogni anno sportivo e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovate.

Sez . II - TESSERATI

Art. 27 - Tesseramento

- 1 - Il tesseramento è l'atto procedurale attraverso cui si determina il vincolo tra il Tesserato ed il Membro Associato. Il tesseramento è annuale e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La validità della tessera si protrae sino alla data del 31 gennaio, prevista dall'art. 13 del presente Regolamento come data di scadenza per il rinnovo dell'affiliazione .
- 2 – I Tesserati non in regola con il tesseramento MVI, non possono partecipare a nessuna manifestazione velico sportiva che si svolga sotto l'egida della MVI .
- 5 - Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera e/o bollino MVI.

Art. 28 – Modalità di tesseramento

- 1 - La quota annuale individuale di tesseramento stabilita dall'Assemblea Nazionale deve essere versata alla MVI tramite Il Membro Associato di appartenenza, seguendo le procedure che annualmente la MVI indicherà.
- 2 – La richiesta di tesseramento dei minori deve essere sottoscritta, presso il Membro Associato di appartenenza, da chi ne esercita la potestà o tutela.
- 4 - Il tesseramento già accordato può essere revocato dal Consiglio Direttivo qualora si rilevino successivamente motivi di invalidità o illegittimità.

Art. 29 – Incompatibilità

- 1 – Le incompatibilità sono quelle previste dall'Art. 6 dello Statuto.
- 2 - Il Socio di diversi Membri Associati, può tesserarsi tramite uno solo, quello da lui prescelto e può cambiare Associato di tesseramento nel corso dell'anno previa comunicazione scritta al Presidente MVI.

Art. 30 – Attività agonistico – sportiva

Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico - sportive previste a Calendario annuale MVI, solo i Tesserati in possesso della tessera MVI in regola per l'anno in corso.

Art. 31 – Cambiamento di residenza del Tesserato

- 1 – Il Tesserato che abbia trasferito la residenza in località diversa da quella risultante all'atto del tesseramento, deve comunicare in proprio o tramite il Membro associato il nuovo indirizzo di residenza entro 30 gg. Alla Presidenza MVI.

Sez . IV - TESSERAMENTI SPECIALI

Art. 32 - Tessere d'Onore

- 1 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'emissione di tessere d'Onore, da rilasciare per motivi particolari , a personalità del mondo dello Sport e ad altre persone che abbiano acquisito benemerienze in attività comunque connesse con lo Sport.
- 2 - Il titolare della tessera d'Onore può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali.
- 3 - La Presidenza MVI tiene ed aggiorna il Registro delle Tessere d'Onore.
- 4 - La tessera d'Onore ha validità fino al termine del quadriennio olimpico in corso al momento del rilascio.

Art. 33 – Doveri dei Tesserati

- 1 – I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto della MVI, nonché delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni dei suoi organi.
- 2 – I Tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme di cui al comma 1), devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.
- 3 – I Tesserati che commettono infrazioni alle norme emanate dalla MVI, o che, con giudizi e rilievi pubblici espressi anche a mezzo stampa o via Internet, comunque ledono la dignità, il prestigio, il decoro, l'onore e la reputazione della MVI, dei suoi organi e dirigenti, incorrono nei provvedimenti disciplinari previsti nello Statuto.

CAPO IV - ORGANI NAZIONALI – CANDIDATURE **Sez. I – CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI**

Art. 34 – Modalità delle candidature

- 1 – Le candidature alle cariche Nazionali devono essere formulate per iscritto dai Tesserati in regola con il tesseramento alla MVI e non gravati da sanzioni disciplinari. Tali candidature dovranno essere presentate tramite il proprio Membro Associato, indicando specificatamente se si intende candidarsi per la nomina a Consigliere, membro del collegio dei Revisori dei Conti o dei Probi Viri e dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti.
- 2 – Non è consentito di candidarsi a più di un incarico elettivo.
- 3 – Le modalità di deposito delle candidature ed i termini per la presentazione sono perentori.

4 – Tutte le candidature alle cariche nazionali vengono obbligatoriamente trasmesse dagli Associati alla Presidenza MVI con lettera a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, facsimile o altro mezzo legalmente riconosciuto, che permetta comunque di stabilire l'esatta data di ricezione.

5 – Le candidature devono pervenire a MVI entro il 30 ottobre dell'anno di interesse e dovranno essere verificate nei successivi 15 gg. dal Consiglio Direttivo con risposta per l'esito di ammissibilità da dare al Presidente del Membro Associato che tale candidatura ha presentato.

CAPO V - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 35 – Definizione - Attribuzioni e Convocazione

1 – L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della MVI: ad essa spettano poteri deliberativi

2 – L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva

3 – La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli Artt. 10 e 11 dello Statuto

4 – All'avviso di convocazione devono essere allegati:

- l'invito a presenziare all'Assemblea

- il modulo per il rilascio della delega

5 – Il Consiglio federale potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.

7 – Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto MVI, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale o parziale degli Organi Nazionali per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, i termini previsti dallo Statuto potranno essere ridotti a norma dell'Art. 12 comma C).

Art. 36 – Partecipanti con diritto di voto

1 – E' riconosciuto ai membri Associati il diritto di voto secondo la disciplina dell'art. 5 e 10 dello Statuto .

2 – Ai fini della convocazione all'Assemblea e della verifica dei requisiti per il diritto di voto, i Membri Associati devono trasmettere nei termini richiesti dalla MVI e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno alla Presidenza di MVI:

- la disponibilità ad organizzare gare per la compilazione del Calendario Nazionale Sportivo per l'anno d'interesse;

- la documentazione informativa a supporto della richiesta suddetta;

3 – Il Consiglio Direttivo provvederà quindi a redigere entro il 30 Ottobre l'elenco dei Membri Associati aventi diritto di voto.

Art. 37 – Partecipanti senza diritto di voto

1 – Possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, i Tesserati in regola con il tesseramento e che non abbiano pendenze disciplinari in essere.

2 - Il Presidente di MVI, i componenti il Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e di Probi Viri partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea Ordinaria con specifico riferimento ai punti che riguardano il bilancio consuntivo, preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori del Conto.

3 - E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione o di inibizione tuttora in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con le quote associative.

Art. 38 – Convocazione - Partecipazione - Pubblicità dell'Assemblea

1 – Il Consiglio Direttivo cura la pubblicità della convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno come previsto all'art. 10 comma 1) dello Statuto.

2 – La convocazione, costituzione e partecipazione all'Assemblea Nazionale, la rappresentanza e le deleghe sono disciplinati dalle norme dell'art. 10 dello Statuto e dall'art. 35 del presente Regolamento.

3 – A norma dell'Art. 10, comma 5 dello Statuto, le proposte di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea, formulate dagli aventi diritto a voto, dovranno pervenire, a mezzo Raccomandata, alla Presidenza di MVI nei termini previsti dallo Statuto e comunque entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dell'Assemblea nella quale gli argomenti e/o le modifiche saranno discussi.

Art. 39 – Deleghe dei membri Associati

1 – Le deleghe a votare da parte dei Membri Associati, espressamente previste dallo Statuto, devono essere conferite dal delegato stesso e devono essere compilate utilizzando l'apposito modulo predisposto ed inviato dalla Presidenza di MVI in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2 – Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente del membro Associato e depositate al tavolo di Presidenza prima dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 40 – Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1 – Il ricorso avverso l'esclusione dall'elenco delle Società aventi diritto al voto deve essere proposto dal membro Associato interessato al Presidente MVI, mediante deposito presso l'indirizzo ufficiale dell'associazione ed entro 10 giorni dalla comunicazione di esclusione, con atto sottoscritto in modo autografo dal Presidente del Membro Associato o di chi è legittimato a sostituirlo ovvero dal Delegato da lui nominato.

2 – I ricorsi sono esaminati in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo; in base alle decisioni adottate, la Presidenza compila una nota di emendamento dall'elenco ufficiale dei votanti con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata ai Membri Associati interessati. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono definitive.

Art. 41 – Apertura dell'Assemblea

1 – Il Presidente MVI, assistito da un consigliere, all'ora indicata nell'avviso di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, esamina la validità della rappresentanza dei Membri Associati presenti fino a quel momento e accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'art. 11 dello Statuto. In caso di maggioranza raggiunta, si verbalizza la validità dell'assemblea a norma di Statuto.

Qualora la maggioranza non sia raggiunta, l'assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione, verbalizzando che è nella prima convocazione l'assemblea non ha raggiunto il quorum necessario.

2 – Il Presidente MVI o chi ne fa le veci, constatato il raggiunto numero legale e la validità della rappresentanza dei Membri Associati, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza, dando lettura dell'attuale composizione dell'assemblea.

3 – Il Presidente MVI o chi ne fa le veci, invita i presenti aventi diritto a voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea, il segretario e tre scrutatori quando necessari.

Art. 42 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea

1 – Le modalità per le delibere dell'Assemblea sono:

- a) per voto segreto e nell'ordine stabilito dal successivo art. 44 per la votazione per le elezioni alle cariche federali ;
- b) per appello nominale se richiesto da almeno il 10 % degli aventi diritto a voto
- c) per alzata di mano e controprova;

2 – La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità

3 – Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate in busta sigillata ed allegate al verbale dell'Assemblea.

4 – Si considerano voti presenti al momento della costituzione dell'Assemblea quelli allo stesso tempo registrati dalla verifica compiuta inizialmente.

5 – Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 43 – La Presidenza dell'Assemblea

1 – La nomina del presidente, del segretario e degli scrutatori avverrà per acclamazione o per alzata di mano.

2 – Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito all'art. 44
- e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall'Assemblea alle diverse cariche;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

3 – Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo

Art. 44 – Votazioni

1 – Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con le maggioranze previste dall'art. 11 dallo Statuto.

2 – Per le votazioni degli organi dirigenti previsto nell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea comunica

l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione con votazioni separate e successive di:

a) Consiglio direttivo

b) Collegio dei Revisori dei Conti

c) Collegio dei Probi Viri.

3 – Ciascun elettore viene chiamato a votare in apposita scheda timbrata

4 – Il numero massimo di preferenze che si possono indicare sono:

- 5 per i componenti il consiglio direttivo

- 3 per la votazione relativa all'elezione del Collegio dei revisori dei Conti, votando il Presidente ed i 2 consiglieri.

- 3 per la votazione relativa all'elezione del Collegio dei probi viri, votando il Presidente ed i 2 consiglieri.

5 – Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.

6 – L'espressione palese del voto prima dell'inserimento della scheda nell'urna, determina la nullità della stessa, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Presidenza dell'Assemblea di farne menzione nel verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

Art. 45 – Operazioni di scrutinio

1 – I tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente, sono eletti dall'Assemblea scegliendone i componenti al di fuori del Consiglio Direttivo e dei candidati alle cariche elettive.

2 – Immediatamente dopo le operazioni di voto, gli scrutatori iniziano le operazioni di scrutinio in forma pubblica seguendo di massima lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

3 – Uno degli scrutatori apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente della Commissione che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro scrutatore registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete sino ad esaurimento delle schede.

4 – Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

5 – E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

6 – E' definita scheda nulla quella che non consente la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

7 – Delle schede bianche e/o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

8 – Al termine delle operazioni gli scrutatori redigono un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

9 – Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

10 – Qualora due o più candidati ad una carica federale abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà al ballottaggio dei candidati con eguale numero di voti. . In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

11 – Le schede elettorali scrutinate devono essere chiuse in busta ed allegate al verbale.

Art. 46 – Elezione del Presidente e del Vice presidente

1 – Il Presidente dell'assemblea sospende i lavori assembleari per consentire ai membri eletti nel consiglio direttivo, di riunirsi per l'elezione del Presidente e del Vice presidente.

2 – L'elezione, in modo separato e successivo, può avvenire per acclamazione od a scrutinio segreto.

3 - Ad elezioni effettuate, il Presidente dell'assemblea riapre i lavori e comunica l'esito dell'elezione.

4 – Nel caso che l'elezione non avvenga o non arrivi a compimento entro un'ora dall'inizio della sessione tra i consiglieri neo-eletti, l'assemblea dovrà essere ripresa, concludere i lavori previsti all'O.d.G. I consiglieri dovranno riprendere il confronto ed eleggere il Presidente ed il Vice-presidente.

Art. 47 – Verbale dell'Assemblea

1 – Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2 – Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro trenta giorni:

Deve essere conservato presso la Sede di Modelvela Italia ed una copia dello stesso dovrà essere trasmessa a ciascun rappresentante dei membri Associati.

3 – Il verbale sarà altresì pubblicato integralmente sul sito internet ufficiale

Art. 48 – Compiti del Presidente

- 1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della MVI
- 2 - I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti all'art. 17 dello Statuto
- 3 – Al Presidente è affidata l'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi nazionali,

Art. 49 – Delega, assenza o impedimento - Dimissioni

- 1 – Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri proprie attribuzioni, fatte salve le funzioni che, istituzionalmente appartengono alla sua esclusiva competenza, per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione, per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne.
- 2 – In caso di assenza o impedimento temporanei le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in difetto dal Consigliere più anziano Per carica e successivamente per età.
- 3 – In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi motivo e/o di dimissioni del Presidente, si applicano le fattispecie di cui all'Art. 14 comma 2 dello Statuto.

CAPO VII – IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 50 – Il Presidente Onorario ed il suo ruolo

Il Presidente Onorario può essere eletto come prevede l'art. 23 dello Statuto.
Durata e ruolo come da Statuto.

CAPO VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 51 – Competenze e composizione

- 1 – Il Consiglio direttivo è l'organo centrale di gestione, normativo, di indirizzo generale e politico e di amministrazione della MVI, cui è demandata la funzione di promuovere iniziative e compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ha le attribuzioni ed i compiti fissati dallo Statuto ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.
- 2 – Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Direttivo sono previsti all'art. 16 dello Statuto.
- 3 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, comprendenti il Presidente ed il Vice presidente, eletti con le modalità dell'art. 13 dello Statuto.
- 4 - Una Zona non potrà essere rappresentata nel Consiglio Direttivo da più di due Consiglieri. Per questo, dopo l'elezione a Consigliere di due candidati appartenenti alla stessa zona, l'eventuale ulteriore eletto riguardante la stessa Zona, dovrà essere depennata.

Art. 52 – Riunioni

- 1 – Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno e viene convocato dal Presidente MVI e, nei casi previsti, dal Vicepresidente. Una prevista all'art. 13 comma 8) dello Statuto e l'altra per redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale.
- 2 – E' validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e delibera soltanto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso il Presidente o chi lo sostituisce. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 3 – Funge da Segretario di seduta un consigliere presente.
- 4 – Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto) contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario della convocazione, a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione
- 5 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto:
 - il Presidente OnorarioPossono partecipare senza diritto di voto e su invito del Presidente MVI:
 - il Presidente delle Collegio dei Revisori del Conto e/o dei Probi Viri.
 - i tesserati che ricoprono incarichi attribuiti dal Presidente
 - Segretari di classe.Possono altresì essere ammessi in qualità di esperti senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare.

Art. 53 - Prima riunione Annuale del Consiglio e Adempimenti

- 1 – Il Consiglio Direttivo MVI tiene la sua riunione di insediamento nei 60 gg. Successivi all'Assemblea Ordinaria.

2 - In detta riunione dovranno essere approvate le normative per l'anno d'interesse e predisposto il programma di lavoro riguardante tutte le materie necessarie alla gestione annuale della MVI.

Art. 54 – Verbali delle riunioni

1 – I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono redatti dal segretario nominato tra i consiglieri. Il segretario ed il Presidente sottoscrivono il verbale di seduta, con indicati data e numero di registro.

Art. 55 – Decadenza - Integrazione del Consiglio Direttivo

1 – La decadenza del Consiglio Direttivo è regolata dall'art. 14 comma 3) dello Statuto.

2 – Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 comma c) dello Statuto.

3 – I nuovi eletti a norma di detto articolo restano in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

CAPO IX – SEGRETARIO – TESORIERE

Art. 56 – Competenze e affidamento

1 – Il Segretario, ove nominato, avrà attribuite tutte le competenze indicate all'Art. 19 dello Statuto.

2 - Il Segretario, come Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili e su specifico mandato del Consiglio Direttivo cura le riscossioni ed i pagamenti.

3 – Queste mansioni possono essere accorpate e ricondotte alla figura del Presidente per una gestione più diretta ed efficace. In tal caso il Presidente potrà avvalersi di un consulente esterno al quale potranno essere riconosciuti alcuni modesti rimborsi spesa.

CAPO X – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 57 – Composizione – Competenze

1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale MVI come previsto all'art. 20 dello Statuto.

2 – Per quanto concerne l'elezione, la costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni troverà applicazione l'art. 20 dello Statuto.

3 – Il Presidente dimissionario sarà sostituito dal revisore più anziano fino all'Assemblea Ordinaria più prossima, nella quale si provvederà all'elezione del nuovo presidente.

CAPO XI – COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 58 – Composizione – Competenze

1 – Il Collegio dei Probi Viri è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale MVI.

2 – Per quanto concerne l'elezione, la costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni troverà applicazione l'art. 21 dello Statuto.

3 – Il Presidente dimissionario sarà sostituito dal revisore più anziano fino all'Assemblea Ordinaria più prossima, nella quale si provvederà all'elezione del nuovo presidente.

CAPO XII – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' – DURATA - CANDIDATURE

Art. 59 – Requisiti di eleggibilità – Incompatibilità – Durata - Candidature

1 – I requisiti di eleggibilità sono quelli tassativamente previsti dall'art. 13 dello Statuto MVI.

2 - Le incompatibilità sono quelle tassativamente previste dall'art. 13 dello Statuto MVI.

3 – Le cariche elettive, tutte, cessano allo scadere del quadriennio olimpico.

4 – Le modalità per le candidature alle cariche elettive sono regolate secondo la disciplina prevista al precedente art. 34 del presente Regolamento. Qualora il Comitato Direttivo verifichi a qualsiasi titolo l'irregolarità o improponibilità di una candidatura ne dà tramite la Presidenza motivata comunicazione telegrafica al candidato, il quale ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea nazionale, preannunciando lo stesso a mezzo telegramma, entro 7 giorni dal ricevimento delle comunicazione, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Presidenza di Modelvela ITALIA.

5 – I ricorsi presentati con le modalità del precedente comma 4, saranno esaminati in via d'urgenza dall'Assemblea Ordinaria ponendo l'argomento al 1° punto dell'O.d.G.. Questo anche con l'O.d.G già inviato ai Membri Associati. L'Assemblea Nazionale decide inappellabilmente, consentendo l'intervento del candidato oggetto di discussione.

6 – Ove il candidato non proponga ricorso nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 4, il Consiglio Direttivo dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.

7 – Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per essere esposte e lette in aula.

CAPO XIII - INCARICHI SPECIALI

Art. 60 – Segretari di Classe

- 1 – Le classi Modelvela avranno un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2 – Il Segretario, in stretto raccordo con la Presidenza, formula proposte, collabora alla stesura preventiva del Calendario Sportivo Nazionale, relaziona mensilmente circa lo svolgimento delle gare nazionali e tiene rapporti di stretto contatto con tutti i Membri Associati per collaborare alla gestione sportiva della Classe.
- 3 – Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 61 – Gestione del sito Web

- 1 – Il Presidente MVI, a norma dell'art. 17 dello Statuto, ha facoltà di attribuire anche l'incarico speciale per la gestione del sito web www.modelvela.it con le seguenti modalità:
 - Incarico da assegnare ad un tesserato che si impegni a rispettare tutte le direttive che il Presidente gli impartirà.
 - Incarico non remunerativo.
- 2 – Il sito web di cui sopra è l'Organo Ufficiale di Modelvela Italia
- 3 – Le varie classi Modelvela potranno gestire un loro specifico sito web sotto controllo del Segretario di Classe e del Presidente MVI. Il sito Modelvela predisporrà i links necessari per accedere ai siti delle classi.

CAPO XIV – NORMATIVA PER L'ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 62 – Normativa per l'attività sportiva

- 1 – L'attività sportiva organizzata in Italia è regolamentata da apposita Normativa annuale, approvata dal Consiglio Direttivo sentite le Segreterie delle Classi veliche.
- 2 – La Normativa riprende e conferma il calendario delle manifestazioni, i criteri di partecipazione, le disposizioni regolamentari e le direttive per i Membri Associati.
- 3 – La Normativa è resa pubblica dalla MVI attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, compreso il sito Internet Ed i Membri Associati stessi.

Art. 63 – Attività sportiva internazionale

- 1 – Tutta l'attività sportiva internazionale, organizzata in Italia, deve essere autorizzata dalla MVI ed organizzata tramite i Membri Associati.

Art. 64 – Effetti della Normativa Nazionale

- 1 – Il mancato rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nelle Normative emanate dalla MVI, da parte dei Membri Associati e/o dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del vigente art. 16 comma e) dello Statuto.

CAPO XV – ESECUTIVITA'

Art. 65 – Entrata in Vigore del Regolamento

- 1 – Il presente Regolamento, dopo la sua adozione ed unitamente allo Statuto, verrà notificato alla Federazione Italiana Vela.
- 2 – Entra in vigore dopo 30 gg. dalla data di protocollo della FIV, salvo comunque ed in ogni tempo, provvedere alle modifiche che la FIV riterrà opportune e necessarie.

NORMA DI RINVIO

- 1 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento in merito a compiti, composizione, costituzione, sistemi di votazione e funzionamento in genere degli Organi Nazionali elettivi, si fa espresso rinvio alle specifiche norme in materia stabilite dallo Statuto MVI, ai regolamenti della FIV a cui l'Associazione è affiliata, ed in subordine, alle norme del Codice Civile.
- 2 – In difetto di diversa prescrizione la costituzione e le deliberazioni degli organi e degli organismi nazionali sono valide rispettivamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Scopi e fini istituzionali della MVI

Modelvela Italia – Regolamento allo Statuto

- Art. 2 - Organizzazione
- Art. 3 - Soggetti della MVI
- Art. 4 - Affiliazioni – Tesseramento – Anno sportivo
- CAPO II – AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO**
- Sez. I – AFFILIATI**
- Art. 5 - Affiliazione
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Procedura per l' affiliazioni dei Membri Associati
- Art. 8 - Statuto
- Art. 9 - Sede sociale dei Membri Associati
- Art. 10 - Localizzazione della Società o Associazione Sportiva
- Art. 11 - Scelta della denominazione
- Art. 12 - Termini per le affiliazioni
- Art. 13 - Termini per la riaffiliazione
- Art. 14 - Rappresentanza sociale
- Art. 15 – Procedura per tesseramento-affiliazione soci
- Sez. II – ATTI MODIFICATIVI**
- Art. 16 - Cambio di denominazione del Membro Associato
- Art. 17 - Fusione ed incorporazione di Membri Associati
- Art. 18 - Tesseramento in caso di fusione o incorporazione
- Art. 19 – Doveri e diritti dei Membri Associati
- Sez. III – ATTI ESTINTIVI**
- Art. 20 - Cessazione del rapporto associativo
- Art. 21 - Effetti della cessazione
- CAPO III – TESSERATI**
- Sez. I – DIRIGENTI**
- Art. 22 - Ordinamento dei dirigenti nazionali
- Art. 23 - Durata delle cariche
- Art. 24 - Revoca – Decadenza
- Art. 25 - Dirigenti sociali
- Art. 26 – Membri della C.T.M.
- Sez. II - TESSERATI**
- Art. 27 - Tesseramento
- Art. 28 - Modalità di tesseramento
- Art. 29 - Incompatibilità
- Art. 30 - Attività agonistico - sportiva
- Art. 31 – Cambiamento di residenza del tesserato
- Sez. IV – TESSERAMENTI SPECIALI**
- Art. 32 - Tessere d'onore
- Art. 33 - Doveri dei tesserati
- CAPO IV – ORGANI NAZIONALI - CANDIDATURE**
- Sez.I – CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI**
- Art. 34 - Modalità delle candidature
- CAPO V – ASSEMBLEA NAZIONALE**
- Art. 35 - Definizione – Attribuzioni e Convocazione
- Art. 36 - Partecipanti con diritto di voto
- Art. 37 - Partecipanti senza diritto di voto
- Art. 38 - Convocazione – Partecipazione – Pubblicità dell'Assemblea
- Art. 39 - Deleghe dei Membri Associati
- Art. 40 - Ricorsi avverso l'attribuzione di voti
- Art. 41 - Apertura dell'Assemblea
- Art. 42 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea
- Art. 43 - La Presidenza dell'Assemblea
- Art. 44 - Votazioni
- Art. 45 - Operazioni di scrutinio
- Art. 46 – Elezione del Presidente e del Vice presidente
- Art. 47 - Verbale dell'Assemblea
- CAPO VI – IL PRESIDENTE MVI**
- Art. 48 - Compiti del Presidente
- Art. 49 - Delega, assenza o impedimento – Dimissioni
- CAPO VII – IL PRESIDENTE ONORARIO**
- Art. 50 – Il Presidente Onorario ed il suo ruolo
- CAPO VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- Art. 51 - Competenze e composizione
- Art. 52 - Riunioni
- Art. 53 - Prima riunione Annuale del Consiglio e Adempimenti
- Art. 54 - Verbal delle riunioni
- Art. 55 - Decadenza – Integrazione del Consiglio Direttivo
- CAPO IX – SEGRETARIO - TESORIERE**
- Art. 56 - Competenze e affidamento
- CAPO X – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**
- Art. 57 - Composizione – Competenze

Modelvela Italia – Regolamento allo Statuto

CAPO XI – COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 58 - Composizione – Competenze

CAPO XII – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' – DURATA - CANDIDATURE

Art. 59 – Requisiti di eleggibilità – Incompatibilità – Durata - Candidature

CAPO XIII – INCARICHI SPECIALI

Art. 60 – Segretari di Classe

Art. 61 – Gestione del sito Web

CAPO XIV – NORMATIVA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 62 - Normativa per l'attività sportiva

Art. 63 – Attività sportiva internazionale

Art. 64 - Effetti della Normativa Nazionale

CAPO XV – ESECUTIVITA'

Art. 65 - Entrata in vigore del Regolamento

NORMA DI RINVIO